

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 febbraio 2023, n. 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. (23G00023). Pag. 1

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2023, n. 16.

Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. (23G00024). Pag. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta Baluffi e nomina del commissario straordinario. (23A01270). Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2023.

Dichiarazione di interesse strategico nazionale di uno stabilimento industriale. (23A01393). Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 febbraio 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 289 giorni, terza e quarta tranche. (23A01271) Pag. 11

DECRETO 23 febbraio 2023.

Riapertura dell'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni, terza e quarta tranche. (23A01272) Pag. 15



DECRETO 23 febbraio 2023.

Rettifica al decreto 23 febbraio 2023, recante: «Riapertura dell'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni, terza e quarta tranche». (23A01273) Pag. 18

Ministero dell'interno**DECRETO 16 febbraio 2023.**

Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto». (23A01274) Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco****DETERMINA 15 febbraio 2023.**

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione del medicinale per uso umano «Nucala», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 103/2023). (23A01131) Pag. 21

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega 3 Pensa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 106/2023). (23A01132) Pag. 24

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega 3 Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 110/2023). (23A01133) Pag. 26

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Rettifica della determina n. 890/2022 del 5 dicembre 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Ganten», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 131/2023). (23A01176) Pag. 28

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Modifica della determina n. 148283 del 22 dicembre 2022 relativa all'inserimento del medicinale Somatropina con dosaggio a partire da 6 mg nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/96, per il trattamento di pazienti con deficit staturale associato a un'alterata funzione del gene SHOX. (Determina n. 20000/2023). (23A01223) Pag. 29

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori». (23A01357) .. Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Rettifica della determina n. 23/2023 del 13 gennaio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitisinone Dipharma». (23A01177) Pag. 35

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abiraterone Sun» (23A01178) Pag. 35

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacrolimus EG» (23A01179) Pag. 36


Rettifica della determina n. 22/2023 del 13 gennaio 2023, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticagrelor EG». (23A01180) Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Ellebax» (23A01181) Pag. 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fattore Von Willebrand umano e di fattore VIII della coagulazione umano, «Wilate». (23A01248) Pag. 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rocuronio bromuro, «Esmeron». (23A01249) Pag. 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Zolpidem EG». (23A01250) . . Pag. 40



Decreta:

All'art. 1 del decreto n. 14428 in data 23 febbraio 2023, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 28 febbraio 2023 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centocinquantatré giorni, con data di prima emissione 31 gennaio 2023 e scadenza 31 luglio 2023, di cui al proprio decreto del 27 gennaio 2023 n. 6347 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.».

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

p. il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

23A01273

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 2023.

Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada ed in particolare gli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28, come modificato dall'art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, in particolare l'art. 15 che stabilisce che le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l'art. 6, comma 6, che prevede che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora denominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», è adottata la norma tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 giugno 2002, concernente «Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002;



Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2012, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 13 luglio 2021;

Preso atto delle segnalate difficoltà attuative nell'implementazione pratica di alcune disposizioni tecniche contenute nella regola tecnica in argomento;

Ritenuto opportuno superare le suddette difficoltà, anche al fine di favorire la diffusione e l'utilizzo dei combustibili alternativi sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espresso con nota n. 29591 del 6 settembre 2022;

Espletata la procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. È approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per le attività che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con

il provvedimento richiamato in premessa, ovvero alla stessa già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2023

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

ALLEGATO 1

(art. 1)

Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi
allegata al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021

1. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «...un itinerario stradale», la parola «indipendente» è soppressa.

2. Al punto 2.7 - Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «...e le attività di servizio correlate», le parole «rispetto all'itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento nella medesima stazione o in sosta temporanea o prolungata» sono soppresse.

3. Al punto 22.2.1, la lettera e) è soppressa.

4. Al punto 22.2.1, la lettera f) è così sostituita:

«f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi devono, altresì, essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b), misurate in direzione ortogonale all'asse autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina».

5. Al punto 22.2.1, la lettera g) è così sostituita:

«g) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi deve essere osservata in tutti i casi una distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi dell'impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b), misurata in direzione ortogonale all'asse stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina».

6. Al punto 25.3.8, dopo la parola «pulsante» sono inserite le seguenti parole: «, posto sull'impianto».

7. Il punto 26.1 Disposizioni generali è così sostituito:

«In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di quest'ultimo sull'apparecchio di distribuzione ed in una posizione che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina il blocco dell'erogazione. Fermo restando le condizioni di piena visibilità sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui al presente punto, può essere collocato ad una distanza inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile, a condizione che sia presente un sistema di protezione dell'operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida».

8. Al punto 26.3 Self-service non presidiato, primo capoverso, dopo le parole «...in modalità self-service non presidiato alle seguenti condizioni» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a quanto previsto al punto 26.2».

23A01274

